



COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Medio Campidano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 del 30-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - DATI RELATIVI AL 31 DICEMBRE 2019
--

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:30, in Villanovaforru e **tutti in videoconferenza** presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ONNIS MAURIZIO	P	PUSCEDDU NICOLETTA	P
LEONARDI FEDERICO	P	SERRA MAURIZIO	P
LOCCI GIORGIO	P	TATTI ELIANA	P
MUSCAS ALESSIA	P	VACCA MARIA GIOVANNA	A

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.

Assume la presidenza ONNIS MAURIZIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Urrazza Giovanna.

Il presidente, accertato il numero legale, **previo appello nominale**, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE
Riunito in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n. 6 del 23/03/2020

IL Presidente illustra la proposta agli atti con la precisazione che il Consorzio turistico "Sa Corona Arrubia" non e' compreso in questo perimetro.

Preso atto del suddetto intervento;

PREMESSO che sulla proposta oggetto della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del responsabile amministrativo e di regolarità contabile da parte del responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) societarie che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle Società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO l'atto di ricognizione delle Società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2019, con il quale si è dato atto che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od externalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1. in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
2. in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

il Sindaco rilevato che non vi sono interventi chiede al segretario generale di procedere alla votazione in forma palese per appello nominale con il seguente esito:

Presenti 07/08 ;

con n.07/07 voti favorevoli (Onnis, Muscas, Pusceddu, Leonardi,Tatti,Locci, Serra)

sull'esito della votazione

DELIBERA

La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti cui l'atto è destinato;

Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di VILLANOVAFORRU detiene partecipazioni dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata **non prevede** un piano di razionalizzazione e che il Comune di Villanovaforru non detiene partecipazioni indirette;

DI DARE ATTO che sussistono le seguenti motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni dirette:

ABBANO SPA

Attività svolta: Ente Gestore Servizio Idrico Integrato
Quota di partecipazione posseduta dal Comune di Villanovaforru: 0,0045208%
Partecipazione obbligatoria si sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 Agosto 2011 n. 138 e s.m.i.
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

SOCIETA CONSORTILE G.A.L. MARMILLA

Attività svolta: Rafforzare l'identità dell'area del GAL e aumentare la sua attrattività come luogo di residenza, produzione e turismo
Quota di partecipazione posseduta dal Comune di Villanovaforru: 1,301%
La sottoscrizione societaria trova fondamento nella partecipazione dell'Ente al Programma di Iniziativa Comunitaria mirante a favorire lo sviluppo delle aree rurali europee, per il quale era necessario che i soggetti interessati si costituissero in G.A.L. I GAL sono vere e proprie agenzie di sviluppo locale nate da un partenariato locale pubblico e/o privato. L'intervento si concretizza negli Stati membri attraverso la predisposizione di programmi operativi a livello regionale e di Piani di Azione Locale (PAL) nell'ambito dei singoli ambiti territoriali. Il PAL si compone di misure e di sottomisure così articolate: assistenza tecnica allo sviluppo rurale; promozione del turismo rurale; valorizzazione in loco e commercializzazione dei prodotti agricoli, silvicoli e della pesca; tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita; sostegno all'artigianato, alle piccole imprese, alla creazione di servizi zonali; rivalutazione dell'identità e della cultura locale; formazione professionale. L'iniziativa è stata introdotta con la Comunicazione agli Stati membri n. 94/C 180/12 del 15 giugno 1994 a norma dell'art. 11 del Regolamento CEE n. 2082/1993. Il programma operativo della Regione Sardegna è stato adottato con la decisione della Commissione della Comunità Europea 1308/1 del 14 novembre 1995. A livello locale il programma può essere promosso da Comuni, Comunità Montane, enti pubblici, soggetti privati, associazioni, singoli privati. Questi si costituiscono in Gruppo di Azione Locale (GAL) per la predisposizione e attuazione dei Piani di Azione Locale.
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

DI DARE ATTO che tra le partecipazioni societarie pubbliche non vengono inclusi:

a) il Consorzio Turistico “Sa Corona Arrubia”, in quanto come comunicato dallo stesso con nota prot. n. 447 del 16/04/2014, lo stesso non può considerarsi società partecipata non avendo le caratteristica di Società Commerciale richiesta dal Codice Civile ed inoltre non ha la funzione strumentale richiesta dalla norma in oggetto;

b) l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna. Istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n.4 e succeduto in tutte le posizioni giuridiche economiche attribuite alla Gestione Commissariale – ex AATO Sardegna, il quale con nota prot. n. 4584 del 14/09/2017, ha precisato che lo stesso non è una società partecipata, bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell’ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell’art. 4 dello Statuto;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell’allegato;

Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

RAVVISATA L’URGENZA di dare seguito agli adempimenti in quanto atto propedeutico al bilancio con separata votazione espressa in forma palese per appello nominale effettuato dal segretario generale con voti favorevoli 07/07 come sopra, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 c. 4 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.====

Il Presidente
ONNIS MAURIZIO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Urrazza Giovanna

Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell'ex art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Favorevole
Data: 23-12-2020

Il Responsabile del Servizio
Dott. Marcello Matzeu

Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'ex art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Favorevole
Data: 23-12-2020

Il Responsabile del Servizio
Dott. Marcello Matzeu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, che viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Prot. _____ del _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Urrazza Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-12-20 :

- ☐ Ai sensi dell'art. 134, comma 1 e 2 D.L.vo 18.08.2000 n. 267 per:
 - decorrenza termini;
 - presa d'atto, come da comunicazione n. _____ del _____
- ☐ ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000 (immediatamente eseguibile).

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Urrazza Giovanna